



Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinamento scientifico
Laurenzia Binda, Stefano Zanon

Coordinatore di redazione
Stefano Zanon

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi,
S. Baruzzi, F. Boni, A. Bonghi,
A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi,
M. Brisciani, P. Clementi,
G.M. Colombo, C. Corghi,
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,
P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini,
S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato,
M. Taurino, E. Valcarengi,
L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
L. Binda, A. Guerra, L. Nardi,
L. Reina, A. Sica, G. Spanò, S. Zanon

Stampa
Grafica Sette S.r.l.
Via P.G. Piamarta, 61, Bagnolo M. (BS)
Tel. 030-6820600
Sito web: www.seventyseven.biz

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via F. Bonfiglio, n. 33
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30
Sito Web: WWW.RATIO.IT
servizioclienti@gruppcastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori
della Comunicazione n. 3575
Autorizzazione del Tribunale
di Mantova n. 9/85
Periodico mensile,
spedizione in abbonamento postale

Chiuso per la stampa il 13.05.2026

RATIO

Mensile per l'aggiornamento fiscale e amministrativo

Sommario 6/2026

Editoriale	- Forme e direzioni	3
Opinione	- Bilancio 2025: primo anno di copertura della perdita Covid 2020	5

Imposte e tasse



Imposte dirette	- Dichiarazione precompilata 2026	6
	- Prospetto dei familiari a carico in dichiarazione	10
	- Locazioni brevi non in regime d'impresa in dichiarazione	12
	- Quadro LM per forfetari	14
	- Contributi previdenziali nel quadro RR	16
	- Redditi di partecipazione nel quadro RH	18
	- Quadro RU del modello Redditi PF 2026	20
	- Cripto-attività nel quadro RT del modello Redditi PF 2026	22
	- Novità modello Redditi SC 2026	24
	- Prospetto per deduzione interessi passivi ai fini Ires	26
	- Prospetto dei crediti in dichiarazione dei redditi	30
	- Prospetto del capitale e delle riserve in dichiarazione	32
	- Società di comodo nel modello Redditi 2026	34
	- Riepilogo delle principali variazioni ai fini Ires	38
	- Presunzione di deducibilità delle sponsorizzazioni sportive	42
	- Doppia tassazione dei dividendi di fonte estera	44
	- Detraibilità del corrispettivo del General Contractor	46
	- Conferimento di studio professionale in STP	48
Iva	- Cambio di regime contabile e modifica dei dati del registratore telematico	52
Accertamento	- Società di capitali cancellata: responsabilità degli ex soci e intrasmissibilità delle sanzioni	54
Imu	- Versamento acconto Imu 2026	58

Contabilità e bilancio

Scritture contabili	- Aumento 20% del diritto annuale Camera di commercio 2026	60
	- Fondi per rischi e oneri non dedotti	62
	- Imposte anticipate e differite	64

Bilancio	- Distribuzione di utili e riserve in presenza di usufrutto	68
	- Trasparenza delle erogazioni pubbliche	70
	- Rendiconto dei Trust familiari	72
Revisione	- Nuovi verbali del collegio sindacale di società non quotate	76

Pratica professionale

Società	- Politiche di bilancio e discrezionalità nelle informazioni contabili	78
	 - Modifiche ai sistemi di amministrazione e di controllo	80
Diritto del lavoro	- Novità per la previdenza complementare	84
Antiriciclaggio	 - Nuovo modello per il controllo antiriciclaggio costante nel tempo	86

Rubriche

Agevolazioni	- Requisiti delle start-up innovative	88
Scadenario	- Adempimenti mese di giugno 2026	90
Quesiti	- Concordato preventivo biennale e acquisto d'azienda	94
Agenzia Entrate	- Disallineamento dei bienni di adesione al concordato preventivo dei soci	95
	- Professionista non residente e cessione del credito	96



Dario Rossi (1968)
Il pescatore di stelle

Dario Rossi, pittore autodidatta di Canneto sull'Oglio, è protagonista in questi mesi di un progetto espositivo molto importante. Tre mostre per scoprire una produzione artistica intensa, enorme, ricca di tele e di ricerca interiore. La prima mostra è stata realizzata a Commessaggio (MN) fra marzo e aprile del 2026. La seconda è in corso a Canneto sull'Oglio, quindi "in casa", usando un linguaggio calcistico (aperta fino al 28 giugno alla Galleria del Museo Civico). La terza sarà allestita nel Bresciano, a Sabbio Chiese, dal 22 agosto al 13 settembre. Tre mostre diverse, in cui il tema centrale è quello del fiume, dell'acqua dunque, uno degli elementi cardine nella produzione materica di Rossi. Qui, però, abbiamo scelto un quadro che è stato protagonista assoluto, nel 2023, di una mostra e di un catalogo che raccontavano le opere di Rossi grazie alle parole e alle analisi della critica d'arte Roberta Bonazza. "Il pescatore di stelle" mostra chiaramente tutte le caratteristiche dell'arte di Rossi: dai toni scuri e corposi dell'olio ammassato sulla tela, al blu che rimanda al tema dell'acqua, e cioè il fiume (dal Chiese all'Oglio), che è parte vitalissima delle sue composizioni. Tuttavia, quest'uomo, vestito di bianco, a metà fra un lavoratore e un clown in attesa che lo spettacolo inizi, è anche simbolo della fragilità e delle inquietudini che l'essere umano deve affrontare nella sua esistenza. "La vita non è attraversare un campo", spiegano gli scrittori russi, e queste parole sembrano adattarsi perfettamente alla vita e all'estetica di Rossi. Quest'uomo, su sfondo blu scuro, con nuvole all'orizzonte, ricorda a tutti che la precarietà è parte strutturale della nostra esistenza.

Luca Cremonesi

In copertina:
Dario Rossi
Il pescatore di stelle (2022)
Olio su tela, 100x150
Collezione privata

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT

Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

*****Riproduzione vietata*****

Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - privacy@gruppocastelli.com.

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy-policy.

Testata volontariamente sottoposta a certificazione di tiratura e diffusione in conformità al Regolamento CSST

Certificazione Editoria Specializzata e Tecnica

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA 2026

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

*Prov. Ag. Entrate 28.04.2026 - Circ. Ag. Entrate 19.06.2023, n. 14 - Prov. Ag. Entrate 22.09.2023
Circ. Ag. Entrate 11.04.2024, n. 8*

La guida dell'Agenzia delle Entrate "La Dichiarazione Precompilata 2026" (aprile 2026) illustra in modo sistematico la disciplina del modello 730 e del modello Redditi Persone fisiche precompilati per l'anno d'imposta 2025. Il documento chiarisce chi può accedere alla dichiarazione, quali dati vi sono già inseriti, quali soggetti diversi dal contribuente possono operare per suo conto e con quali modalità. Sul piano operativo, la dichiarazione precompilata offre vantaggi significativi in materia di controlli documentali: il contribuente che accetta il modello senza modifiche non è soggetto alla verifica dei documenti relativi agli oneri già comunicati da soggetti terzi.

SCHEMA DI SINTESI

Principali novità 2026 sui dati della dichiarazione precompilata

Contributo acquisto elettrodomestici ad alta efficienza energetica	<ul style="list-style-type: none"> • Inseriti i contributi riconosciuti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica. • La fruizione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali, ad esempio con la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili o grandi elettrodomestici destinati all'arredo di immobili oggetto di recupero edilizio.
Proventi da energia rinnovabile (GSE)	<ul style="list-style-type: none"> • Inseriti i proventi erogati dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) derivanti dalla cessione di energia prodotta in esubero da impianti alimentati da fonti rinnovabili. • Riguarda i contratti diversi dal servizio di "Scambio sul Posto", per chi utilizza un impianto alimentato da fonti rinnovabili per uso domestico.
Contributi previdenziali artigiani e commercianti	<ul style="list-style-type: none"> • Inserite le informazioni sui contributi previdenziali per l'impresa artigianale o commerciale (soggetti IVA in regime di vantaggio o forfettario) comunicati dall'INPS. • I dati confluiscono nel quadro RR del modello Redditi PF.
Calcolo automatico del limite detrazioni (reddito > 75.000 euro)	<ul style="list-style-type: none"> • Dal 2025 è in vigore un limite massimo delle spese detraibili per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro. Il limite si calcola su due parametri: reddito complessivo e numero di figli fiscalmente a carico. • La procedura di liquidazione della dichiarazione calcola automaticamente tale limite, evitando calcoli manuali al contribuente.
Servizio web per eredi esteso alla persona di fiducia dell'erede	<ul style="list-style-type: none"> • Il servizio web per la gestione delle autorizzazioni in capo all'erede è reso disponibile anche alla persona di fiducia dell'erede stesso. • Condizione: la persona di fiducia deve essere preventivamente abilitata secondo le modalità del provvedimento del 22.09.2023.
Dichiarazione congiunta tramite persona di fiducia	<ul style="list-style-type: none"> • La persona di fiducia può ora trasmettere la dichiarazione congiunta. • Condizione: deve essere stata autorizzata all'accesso alla dichiarazione precompilata sia dal dichiarante sia dal coniuge.
Abbonamenti trasporto pubblico	<p>Dal 2026 l'invio dei dati relativi alle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, e dei relativi rimborsi, è obbligatorio.</p>

Modalità di accesso all'area riservata

SPID, CIE, CNS	Sistema Pubblico Identità Digitale, Carta d'identità elettronica, Carta Nazionale dei Servizi.
Credenziali Fisconline/Entratel	Rilasciate dall'Agenzia delle Entrate per i soggetti titolati ad averle (intermediari, professionisti abilitati).
Ruoli selezionabili dopo l'autenticazione	<ul style="list-style-type: none"> • Una volta autenticati, è possibile scegliere di operare come: <ul style="list-style-type: none"> .. tutore; .. genitore; .. amministratore di sostegno; .. persona di fiducia; .. curatore speciale; .. erede.
Procedura per l'erede	L'erede non deve cambiare utenza: raggiunto il servizio, seleziona "Accedi alla dichiarazione in qualità di erede".
Procedura per gli altri ruoli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selezionare "Cambia utenza" nel box in alto a destra. 2. Scegliere il ruolo (es. "genitore" o "persona di fiducia"). 3. Inserire il codice fiscale della persona per la quale si è autorizzati ad operare. 4. Selezionare il servizio "dichiarazione precompilata".

APPROFONDIMENTI

Tavola n. 1

Chi può accedere per conto di un altro soggetto

Persona di fiducia (es. un familiare che aiuta)	Chi è	Una persona che il contribuente sceglie liberamente – ad esempio un figlio adulto, un coniuge, un amico fidato – per gestire la dichiarazione in sua vece. Deve agire a titolo personale, non professionale.
	Quante se ne possono nominare	Una sola. E ciascuna persona può essere persona di fiducia al massimo per tre contribuenti diversi.
	Quanto dura l'autorizzazione	Fino al 31 dicembre dell'anno indicato dal contribuente, con un massimo di due anni dalla data di attivazione (es.: attivata nel 2026 → scade al più il 31.12.2028). Se non si indica una data, scade il 31.12 dell'anno in corso.
	Come si richiede	Online nell'area riservata (sezione "Il tuo profilo"), oppure in ufficio, via PEC o tramite videochiamata con l'Agenzia delle entrate. Il modulo è scaricabile dal sito dell'Agenzia.
	Responsabilità	La firma e la responsabilità dei documenti restano sempre in capo al contribuente, non alla persona di fiducia.
	Novità 2026	La persona di fiducia può ora inviare anche la dichiarazione congiunta, se autorizzata da entrambi i coniugi.
Erede (per la dichiarazione del defunto)	Quando serve	Quando una persona è deceduta e occorre presentare la sua dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2025.
	Cosa trova l'erede	La dichiarazione già compilata dall'Agenzia con i dati del defunto (redditi, spese sanitarie, mutuo, contributi ecc.). L'erede può visualizzarla, modificarla e inviarla.
	Quale modello	Se il defunto è deceduto nel 2025 o entro il 30.09.2026, l'erede può usare il modello 730 (se il defunto aveva redditi da lavoro dipendente o pensione) oppure il modello Redditi. Dopo il 30.09.2026, solo il modello Redditi.
	Come si ottiene l'accesso	Online, nella propria area riservata, selezionando "Autorizzazioni" → "Erede" e inserendo il codice fiscale del defunto. Oppure via PEC o di persona all'ufficio dell'Agenzia.
	Più eredi	Se uno degli eredi ha già inviato la dichiarazione, gli altri eredi possono solo consultarla, non modificarla né reinviarla.
	Novità 2026	Anche la persona di fiducia dell'erede può gestire le autorizzazioni sul servizio web, purché preventivamente abilitata.
Genitore (per il figlio minorenni)	Quando serve	Quando un figlio minorenne ha redditi propri da dichiarare (es. rendite da immobili ereditati, redditi finanziari).
	Come si ottiene l'accesso	Tramite il servizio online "Consegna documenti e istanze" nell'area riservata dell'Agenzia, allegando copia del documento d'identità del figlio minore. Oppure via PEC, videochiamata o di persona in ufficio.
	Durata	Fino al 31 dicembre dell'anno indicato, con un massimo di due anni dall'attivazione
	Rinnovo automatico	Se il genitore ha già presentato la dichiarazione per il figlio l'anno precedente tramite il servizio precompilato, l'autorizzazione si rinnova automaticamente per l'anno successivo, senza fare una nuova richiesta. Condizione: il figlio deve essere ancora minorenne.
	Attenzione	Il rinnovo automatico vale solo per il genitore che ha usato la precompilata, non per l'altro genitore.
Tutore, amministratore di sostegno, curatore speciale (per persone legalmente incapaci)	Quando serve	Quando una persona è dichiarata legalmente incapace e ha un rappresentante legale nominato dal tribunale (tutore, amministratore di sostegno o curatore speciale).
	Come si ottiene l'accesso	Tramite il servizio online "Consegna documenti e istanze", via PEC, videochiamata o di persona in ufficio, allegando il provvedimento di nomina del giudice. In alternativa, si può presentare una dichiarazione sostitutiva, ma i tempi di risposta potrebbero essere più lunghi.
	Durata	Fino al 31 dicembre dell'anno indicato, con un massimo di due anni dall'attivazione.
	Rinnovo	Basta una semplice e-mail all'ufficio dell'Agenzia che ha gestito la prima richiesta, allegando la copia del documento d'identità. Non è necessario ripresentare tutta la documentazione.
	Revoca	Chiunque vi abbia interesse può chiedere la revoca, presentando il provvedimento del giudice che ha modificato o cessato la condizione.

- Come accede la persona di fiducia una volta abilitata: si autentica nell'area riservata con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS, poi seleziona "Cambia utenza", sceglie il ruolo ("persona di fiducia") e inserisce il codice fiscale della persona per cui è autorizzata.
- L'erede invece non deve cambiare utenza: seleziona direttamente "Accedi alla dichiarazione in qualità di erede".

Tavola n. 2

Vantaggi sui controlli documentali

Dichiarazione accettata senza modifiche (presentazione diretta o tramite sostituto)	<ul style="list-style-type: none"> • Non sono controllati i documenti attestanti le spese relative a oneri detraibili e deducibili indicati nella dichiarazione, i cui dati sono stati forniti all'Agenzia da soggetti terzi (medici, farmacie, strutture sanitarie, università, banche, assicurazioni, enti previdenziali, imprese di pompe funebri, amministratori di condominio, asili nido, istituti scolastici, enti del terzo settore). • Le agevolazioni si applicano anche se il contribuente utilizza la modalità di compilazione semplificata.
Dichiarazione modificata	<ul style="list-style-type: none"> • Non sono controllati i documenti sugli oneri comunicati all'Agenzia che non sono stati modificati (sia con presentazione diretta sia tramite sostituto). • I controlli documentali riguardano solo i dati variati rispetto alla dichiarazione precompilata.
Dichiarazione accettata senza modifiche	Non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri forniti dai soggetti terzi (sia nel caso di presentazione tramite CAF sia mediante professionista abilitato).
Dichiarazione modificata (tramite CAF o professionista abilitato)	<ul style="list-style-type: none"> • I controlli documentali sono effettuati nei confronti del CAF o del professionista che ha apposto il visto di conformità, anche per gli oneri comunicati da soggetti terzi. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> • Eccezione spese sanitarie: il controllo formale riguarda solo i documenti di spesa non presenti nella dichiarazione precompilata. • Il CAF o il professionista deve verificare la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati per tipologia di spesa. In caso di difformità, l'Agenzia controlla solo i documenti non indicati nella precompilata. </div>
Sanzioni in caso di dichiarazione modificata tramite CAF/professionista	<ul style="list-style-type: none"> • Salvo condotta dolosa del contribuente, le sanzioni sono a carico del CAF o del professionista. • Le maggiori imposte e gli interessi restano sempre a carico del contribuente.
Controlli sempre possibili dall'Agenzia	<ul style="list-style-type: none"> • L'Agenzia può sempre verificare: <ul style="list-style-type: none"> .. la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni (es. effettiva destinazione ad abitazione principale per la detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario); .. i dati comunicati dai sostituti d'imposta tramite la Certificazione Unica (CU).
Dichiarazione considerata accettata	Quando il contribuente modifica i dati del sostituto che effettua il conguaglio, oppure inserisce il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico.
Dichiarazione considerata modificata	Quando vengono variati redditi, oneri o altre informazioni presenti nella precompilata, oppure sono inserite nuove voci non presenti nel modello precompilato.

Tavola n. 3

Dati presenti nella dichiarazione precompilata

Certificazione Unica (CU)	Reddito da lavoro dipendente o pensione, ritenute Irpef, addizionali regionale e comunale, compensi di lavoro autonomo occasionale, premi di risultato, rimborsi di oneri erogati dal datore di lavoro.
Familiari a carico	Dati desunti dalle CU, dal prospetto CU dell'Inps (Assegno unico e universale) o da altre informazioni disponibili presso l'Agenzia.
Lavoro autonomo occasionale e attività intramuraria SSN	<ul style="list-style-type: none"> • Compensi indicati nella CU (sezione lavoro autonomo, provvigioni, indennità e redditi diversi). • Compensi per l'attività libero-professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, certificati e indicati nella CU.
Locazioni brevi	<ul style="list-style-type: none"> • Corrispettivi e ritenute contenuti nella CU-Locazioni brevi, inviata dagli intermediari immobiliari. • Il corrispettivo comunicato costituisce reddito fondiario per il proprietario o reddito diverso per il sublocatore o il comodatario. • A partire dal secondo immobile dato in locazione si applica l'aliquota del 26% della cedolare secca. • Limite di 4 immobili: se locati più di 4 immobili per periodo d'imposta, l'attività si presume svolta in forma imprenditoriale. In tal caso non può essere usato il modello 730: occorre presentare il modello Redditi PF.
Energia rinnovabile (GSE)	Somme riconosciute dal GSE per la cessione di energia prodotta in esubero da impianti fotovoltaici per uso domestico.
Lavoratori frontalieri (accordo Italia-Svizzera)	Dati trasmessi in attuazione dell'art. 7 dell'accordo Italia-Svizzera del 23.12.2020 (in vigore dal 17.07.2023, applicabile dal 1.01.2024).

Tavola n. 3 (segue)

Mutui, assicurazioni e previdenza	Interessi passivi su mutui, premi assicurazione vita/causa morte/infortuni/eventi calamitosi, contributi previdenziali (comunicati da banche, assicurazioni ed enti previdenziali).
Contributi assistenziali e lavoratori domestici	<ul style="list-style-type: none"> • Contributi a enti e casse con finalità assistenziali o a società di mutuo soccorso. • Contributi per lavoratori domestici, compresi quelli versati all'Inps tramite il "Libretto di famiglia".
Somme restituite o rimborsate dall'Inps	<ul style="list-style-type: none"> • Somme restituite dal contribuente all'Inps già assoggettate a tassazione in anni precedenti. • Somme rimborsate dall'Inps relative a oneri deducibili sostenuti in anni precedenti.
Spese sanitarie	Spese e rimborsi comunicati da medici, farmacie, strutture sanitarie accreditate e non accreditate, parafarmacie, ottici, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici di radiologia medica (iscritti all'elenco speciale del D.M. Salute del 9.08.2019), enti e casse assistenziali.
Spese veterinarie	Spese e rimborsi comunicati da farmacie, parafarmacie e veterinari.
Spese universitarie e AFAM	Spese per università statali e non statali, corsi post-diploma di Alta formazione artistica e musicale (AFAM) e relativi rimborsi.
Spese funebri	Spese comunicate da soggetti che esercitano attività di pompe funebri.
Previdenza complementare	Contributi versati a forme di previdenza complementare (comunicati dagli enti previdenziali).
Asili nido	Spese per la frequenza degli asili nido pubblici e privati e relativi rimborsi.
Spese scolastiche	Spese scolastiche, tasse versate con F24 per iscrizione/frequenza/esami/diplomi, erogazioni liberali agli istituti scolastici e relativi rimborsi.
Erogazioni liberali	Donazioni ad enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, Onlus, fondazioni e associazioni riconosciute per beni culturali, paesaggistici e per ricerca scientifica (quando comunicate; l'invio è in taluni casi facoltativo).
Abbonamenti trasporto pubblico	Spese e rimborsi (invio obbligatorio dal 2026).
Bonifici per lavori edilizi ed energetici	<ul style="list-style-type: none"> • Bonifici comunicati da banche e Poste italiane per: recupero del patrimonio edilizio, arredo di immobili ristrutturati, riqualificazione energetica, superamento e eliminazione delle barriere architettoniche (art. 119-ter D.L. 34/2020). • Le spese su singole abitazioni dell'anno in corso sono riportate nel foglio informativo. In dichiarazione vengono inserite direttamente solo le spese condominiali. Le rate successive di lavori già avviati in anni precedenti sono sempre incluse in dichiarazione.
Interventi su parti comuni condominiali	Comunicati dagli amministratori di condominio (recupero edilizio, arredo immobili ristrutturati, riqualificazione energetica).
Dati da dichiarazione dell'anno precedente	Terreni e fabbricati, rate di detrazioni pluriennali (recupero edilizio, risparmio energetico, arredo), crediti d'imposta ed eccedenze riportabili.
Pace contributiva	Oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.
Adozioni internazionali (CAI)	Rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali per spese di adozione/affidamento preadottivo dedotte in anni precedenti.
Anagrafe tributaria	Informazioni sugli immobili, versamenti effettuati con F24, compensazioni eseguite.
Soggetti in regime di vantaggio e forfettario	<ul style="list-style-type: none"> • Informazioni dalle CU di lavoro autonomo. • Dati reddituali da fatture elettroniche SDI e corrispettivi giornalieri (assunti come incassati nell'anno). Il contribuente può modificarli se non corrispondenti agli incassi effettivi.
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Regola sulla tracciabilità: la detrazione del 19% della maggior parte degli oneri spetta solo se il pagamento è avvenuto con strumenti tracciabili (bonifico bancario o postale, carta di debito, credito o prepagata, assegno bancario o circolare).</i> • <i>La regola non si applica all'acquisto di medicinali e dispositivi medici né alle prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN.</i> 	

VERSAMENTO ACCONTO IMU 2026

Art. 1, cc. 48, 49, 599-601, 1116 L. 30.12.2020, n. 178 - Art. 1, cc. da 738 a 783 L. 27.12.2019, n. 160
 Art. 1, cc. 161-169 L. 27.12.2006, n. 296 - Circ. Mef 18.03.2020, n. 1/DF - Art. 177 D.L. 19.05.2020, n. 34

Si riassumono gli elementi di base per il calcolo generale dell'Imu, ricordando che la L. 160/2019 ha abrogato dal 2020 l'imposta unica comunale (IUC), ridefinendo il quadro normativo in tema di Imu.

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- ASPETTI OPERATIVI

SCHEMA DI SINTESI

PRESUPPOSTO	L'Imu ha per presupposto il possesso di immobili (derivante da proprietà o da diritto reale).															
BASE IMPONIBILE	Fabbricati ⁽¹⁾⁽²⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Rendita catastale (risultante al 1.01), rivalutata del 5%, moltiplicata per il coefficiente: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoria catastale</th> <th>Coefficiente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gruppo catastale "A" (escluso A/10) e categorie C/2, C/6, C/7</td> <td>160</td> </tr> <tr> <td>Gruppo catastale "B"</td> <td>140</td> </tr> <tr> <td>Categorie catastali C/3, C/4, C/5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Categorie catastali A/10 e D/5</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>Gruppo catastale D (escluso D/5)</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>Categoria catastale C/1</td> <td>55</td> </tr> </tbody> </table>	Categoria catastale	Coefficiente	Gruppo catastale "A" (escluso A/10) e categorie C/2, C/6, C/7	160	Gruppo catastale "B"	140	Categorie catastali C/3, C/4, C/5		Categorie catastali A/10 e D/5	80	Gruppo catastale D (escluso D/5)	65	Categoria catastale C/1	55
	Categoria catastale	Coefficiente														
	Gruppo catastale "A" (escluso A/10) e categorie C/2, C/6, C/7	160														
	Gruppo catastale "B"	140														
Categorie catastali C/3, C/4, C/5																
Categorie catastali A/10 e D/5	80															
Gruppo catastale D (escluso D/5)	65															
Categoria catastale C/1	55															
Abitazione principale	<ul style="list-style-type: none"> • Il possesso dell'abitazione principale (o assimilata) e relative pertinenze non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (abitazioni di lusso), cui si applica la specifica detrazione. • Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo. 															
Terreni agricoli ⁽³⁾	Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1.01 dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.															
Aree fabbricabili	Il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1.01 dell'anno di imposizione o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici , avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.															
ALIQUOTE BASE	<table border="1"> <tr> <td>Ordinaria</td> <td>0,86%⁽⁴⁾</td> <td>Fabbricati rurali</td> <td>0,10%⁽⁹⁾</td> </tr> <tr> <td>Abitazione principale (se tassabile)</td> <td>0,50%⁽⁷⁾</td> <td>Immobili merce</td> <td>0,10%⁽¹⁰⁾</td> </tr> <tr> <td>Immobili categoria catastale D</td> <td>0,86%⁽⁸⁾</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Ordinaria	0,86% ⁽⁴⁾	Fabbricati rurali	0,10% ⁽⁹⁾	Abitazione principale (se tassabile)	0,50% ⁽⁷⁾	Immobili merce	0,10% ⁽¹⁰⁾	Immobili categoria catastale D	0,86% ⁽⁸⁾					
Ordinaria	0,86% ⁽⁴⁾	Fabbricati rurali	0,10% ⁽⁹⁾													
Abitazione principale (se tassabile)	0,50% ⁽⁷⁾	Immobili merce	0,10% ⁽¹⁰⁾													
Immobili categoria catastale D	0,86% ⁽⁸⁾															
RIDUZIONI	La base imponibile Imu è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado (figli o genitori) ⁽⁶⁾ che le utilizzano come abitazione principale , a condizione che: il contratto sia registrato; il comodante possieda un solo immobile in Italia ⁽⁵⁾ ; il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.															
	Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9.12.1998, n. 431, l'Imu, determinata applicando le aliquote stabilite dal Comune, è ridotta al 75% (sconto del 25%).															

Note

(1) La base imponibile è **ridotta del 50%**: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico; b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

(2) Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, applicando i coefficienti previsti, da aggiornare con decreto ministeriale.

(3) Sono esenti i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'all. A L. 448/2001; c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare Mef 14.06.1993, n. 9.

(4) Fermo restando che i Comuni possono aumentare fino all'1,06% ovvero diminuirla fino all'azzeramento.

(5) Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, **possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale**, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU.

(6) Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

(7) Il Comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Per l'abitazione principale di lusso è prevista la **detrazione di € 200**.

(8) Di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato. I Comuni possono aumentare l'aliquota sino all'1,06% (la quota che eccede lo 0,76% è riservata al Comune), ovvero diminuirla fino al limite dello 0,76%.

(9) I Comuni possono solo ridurre fino al suo azzeramento.

(10) I Comuni possono aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento.

ASPETTI OPERATIVI

ESENZIONE IMU PER EVENTI SISMICI

Art. 1, c. 595 L. 199/2025

- Si applicano anche per l'anno 2026 l'esenzione dall'Imu, prevista dall'art. 1, c. 560-bis L. 213/2023, per gli immobili a uso abitativo, ubicati nelle regioni Umbria e Marche, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9.11.2022 e il territorio della regione Umbria il 9.03.2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale.
- Il beneficio si applica a condizione che tali fabbricati siano distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto totalmente o parzialmente inagibili.

ESENZIONE IMU ENTI NON COMMERCIALI

Art. 1, cc. 853-856 L. 199/2025

- L'art. 1, cc. 853-856 L. 199/2025 ha introdotto una disposizione di interpretazione autentica ai fini dell'applicazione, per gli enti non commerciali, dell'esenzione dall'IMU, di cui dall'art. 1, c. 759, lett. g) L. 160/2019, in conformità ai principi contenuti nella Decisione 2013/284/UE e nel D.M. Economia 19.11.2012 n. 200.

PUBBLICAZIONE ALIQUOTE IMU

Art. 6-ter D.L. 132/2023

- È obbligatorio per i Comuni utilizzare il prospetto ministeriale per la pubblicazione delle aliquote IMU (mediante la nuova applicazione informatica entro il 28.10).

Esempio n. 1

Calcolo Imu per abitazione a disposizione (per anno intero)

Dati	Abitazione tenuta a disposizione posseduta al 100% per l'intero anno da un solo proprietario.	<ul style="list-style-type: none"> • Rendita catastale dell'abitazione = € 750,00 • Rendita catastale rivalutata del 5% = € 787,50 • Moltiplicatore = 160 • Aliquota 2025 = 0,86% 																			
	Calcoli	<table border="1"> <tr> <td>Base imponibile: € 787,50 x 160 (coefficiente)</td> <td>€</td> <td>126.000,00</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Aliquota 2025</td> <td></td> <td>0,86%</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Percentuale di possesso</td> <td></td> <td>100/100</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Mesi di possesso</td> <td></td> <td>12/12</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td>Imu annua</td> <td>€</td> <td>1.083,60</td> <td></td> </tr> </table>	Base imponibile: € 787,50 x 160 (coefficiente)	€	126.000,00	x	Aliquota 2025		0,86%	x	Percentuale di possesso		100/100	x	Mesi di possesso		12/12	=	Imu annua	€	1.083,60
Base imponibile: € 787,50 x 160 (coefficiente)	€	126.000,00	x																		
Aliquota 2025		0,86%	x																		
Percentuale di possesso		100/100	x																		
Mesi di possesso		12/12	=																		
Imu annua	€	1.083,60																			
Acconto (Entro il 16.06.2026)	Imu dovuta acconto (€ 1.083,60 x 50%) = € 541,80 (arrotondato)	€	542,00																		

Esempio n. 2

Compilazione del modello F24 standard

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI				IDENTIFICATIVO OPERAZIONE						
codice ente/ codice comune	Immob. Ravn.	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
D 9 6 9		X		1	3918		2026	542,00		
...omissis...										
ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)										
DATA			CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE				Pagamento effettuato con assegno			<input type="checkbox"/> bancario/postale
giorno	mes	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLO		n. r.o.			<input type="checkbox"/> circolare/vaglia postale	
1	6	2026				tratto / emesso su			cod. ABI CAB	

Esempio n. 3

Compilazione del bollettino postale

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento		BancoPosta		CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito		BancoPosta	
€ sul C/c.n. 1008857615	di Euro	542,00		€ sul C/c.n. 1008857615	di Euro	542,00	
IMPORTO IN LETTERE		cinquecentoquarantadue/00		TD 451 IMPORTO IN LETTERE		cinquecentoquarantadue/00	
INTESTATO A: PAGAMENTO IMU		Codice Catastale (1) D 9 6 9		INTESTATO A: PAGAMENTO IMU		Codice Catastale (1) D 9 6 9	
Codice Fiscale R S S M R A 6 9 C 2 3 F 2 0 5 P		Nome e Cognome/Ragione Sociale Mario Rossi		Codice Fiscale R S S M R A 6 9 C 2 3 F 2 0 5 P		Nome e Cognome/Ragione Sociale Mario Rossi	
data di nascita 230369 M		Comune di nascita Milano		data di nascita 230369 M		Comune di nascita Milano	
Prox. Nasc. MI				Prox. Nasc. MI			
Rendita catastale (2)		0,00		Rendita catastale (2)		0,00	
Rendita rivalutata (3)		0,00		Rendita rivalutata (3)		0,00	
Moltiplicatore (4)		0,00		Moltiplicatore (4)		0,00	
Aliquota (5)		0,00		Aliquota (5)		0,00	
Mesi di possesso (6)		0,00		Mesi di possesso (6)		0,00	
Moltiplicatore (7)		0,00		Moltiplicatore (7)		0,00	
Aliquota (8)		0,00		Aliquota (8)		0,00	
Moltiplicatore (9)		0,00		Moltiplicatore (9)		0,00	
Aliquota (10)		0,00		Aliquota (10)		0,00	
Moltiplicatore (11)		0,00		Moltiplicatore (11)		0,00	
Aliquota (12)		0,00		Aliquota (12)		0,00	
Moltiplicatore (13)		0,00		Moltiplicatore (13)		0,00	
Aliquota (14)		0,00		Aliquota (14)		0,00	
Moltiplicatore (15)		0,00		Moltiplicatore (15)		0,00	
Aliquota (16)		0,00		Aliquota (16)		0,00	
Moltiplicatore (17)		0,00		Moltiplicatore (17)		0,00	
Aliquota (18)		0,00		Aliquota (18)		0,00	
Moltiplicatore (19)		0,00		Moltiplicatore (19)		0,00	
Aliquota (20)		0,00		Aliquota (20)		0,00	
Moltiplicatore (21)		0,00		Moltiplicatore (21)		0,00	
Aliquota (22)		0,00		Aliquota (22)		0,00	
Moltiplicatore (23)		0,00		Moltiplicatore (23)		0,00	
Aliquota (24)		0,00		Aliquota (24)		0,00	
Moltiplicatore (25)		0,00		Moltiplicatore (25)		0,00	
Aliquota (26)		0,00		Aliquota (26)		0,00	
Moltiplicatore (27)		0,00		Moltiplicatore (27)		0,00	
Aliquota (28)		0,00		Aliquota (28)		0,00	
Moltiplicatore (29)		0,00		Moltiplicatore (29)		0,00	
Aliquota (30)		0,00		Aliquota (30)		0,00	
Moltiplicatore (31)		0,00		Moltiplicatore (31)		0,00	
Aliquota (32)		0,00		Aliquota (32)		0,00	
Moltiplicatore (33)		0,00		Moltiplicatore (33)		0,00	
Aliquota (34)		0,00		Aliquota (34)		0,00	
Moltiplicatore (35)		0,00		Moltiplicatore (35)		0,00	
Aliquota (36)		0,00		Aliquota (36)		0,00	
Moltiplicatore (37)		0,00		Moltiplicatore (37)		0,00	
Aliquota (38)		0,00		Aliquota (38)		0,00	
Moltiplicatore (39)		0,00		Moltiplicatore (39)		0,00	
Aliquota (40)		0,00		Aliquota (40)		0,00	
Moltiplicatore (41)		0,00		Moltiplicatore (41)		0,00	
Aliquota (42)		0,00		Aliquota (42)		0,00	
Moltiplicatore (43)		0,00		Moltiplicatore (43)		0,00	
Aliquota (44)		0,00		Aliquota (44)		0,00	
Moltiplicatore (45)		0,00		Moltiplicatore (45)		0,00	
Aliquota (46)		0,00		Aliquota (46)		0,00	
Moltiplicatore (47)		0,00		Moltiplicatore (47)		0,00	
Aliquota (48)		0,00		Aliquota (48)		0,00	
Moltiplicatore (49)		0,00		Moltiplicatore (49)		0,00	
Aliquota (50)		0,00		Aliquota (50)		0,00	
Moltiplicatore (51)		0,00		Moltiplicatore (51)		0,00	
Aliquota (52)		0,00		Aliquota (52)		0,00	
Moltiplicatore (53)		0,00		Moltiplicatore (53)		0,00	
Aliquota (54)		0,00		Aliquota (54)		0,00	
Moltiplicatore (55)		0,00		Moltiplicatore (55)		0,00	
Aliquota (56)		0,00		Aliquota (56)		0,00	
Moltiplicatore (57)		0,00		Moltiplicatore (57)		0,00	
Aliquota (58)		0,00		Aliquota (58)		0,00	
Moltiplicatore (59)		0,00		Moltiplicatore (59)		0,00	
Aliquota (60)		0,00		Aliquota (60)		0,00	
Moltiplicatore (61)		0,00		Moltiplicatore (61)		0,00	
Aliquota (62)		0,00		Aliquota (62)		0,00	
Moltiplicatore (63)		0,00		Moltiplicatore (63)		0,00	
Aliquota (64)		0,00		Aliquota (64)		0,00	
Moltiplicatore (65)		0,00		Moltiplicatore (65)		0,00	
Aliquota (66)		0,00		Aliquota (66)		0,00	
Moltiplicatore (67)		0,00		Moltiplicatore (67)		0,00	
Aliquota (68)		0,00		Aliquota (68)		0,00	
Moltiplicatore (69)		0,00		Moltiplicatore (69)		0,00	
Aliquota (70)		0,00		Aliquota (70)		0,00	
Moltiplicatore (71)		0,00		Moltiplicatore (71)		0,00	
Aliquota (72)		0,00		Aliquota (72)		0,00	
Moltiplicatore (73)		0,00		Moltiplicatore (73)		0,00	
Aliquota (74)		0,00		Aliquota (74)		0,00	
Moltiplicatore (75)		0,00		Moltiplicatore (75)		0,00	
Aliquota (76)		0,00		Aliquota (76)		0,00	
Moltiplicatore (77)		0,00		Moltiplicatore (77)		0,00	
Aliquota (78)		0,00		Aliquota (78)		0,00	
Moltiplicatore (79)		0,00		Moltiplicatore (79)		0,00	
Aliquota (80)		0,00		Aliquota (80)		0,00	
Moltiplicatore (81)		0,00		Moltiplicatore (81)		0,00	
Aliquota (82)		0,00		Aliquota (82)		0,00	
Moltiplicatore (83)		0,00		Moltiplicatore (83)		0,00	
Aliquota (84)		0,00		Aliquota (84)		0,00	
Moltiplicatore (85)		0,00		Moltiplicatore (85)		0,00	
Aliquota (86)		0,00		Aliquota (86)		0,00	
Moltiplicatore (87)		0,00		Moltiplicatore (87)		0,00	
Aliquota (88)		0,00		Aliquota (88)		0,00	
Moltiplicatore (89)		0,00		Moltiplicatore (89)		0,00	
Aliquota (90)		0,00		Aliquota (90)		0,00	
Moltiplicatore (91)		0,00		Moltiplicatore (91)		0,00	
Aliquota (92)		0,00		Aliquota (92)		0,00	
Moltiplicatore (93)		0,00		Moltiplicatore (93)		0,00	
Aliquota (94)		0,00		Aliquota (94)		0,00	
Moltiplicatore (95)		0,00		Moltiplicatore (95)		0,00	
Aliquota (96)		0,00		Aliquota (96)		0,00	
Moltiplicatore (97)		0,00		Moltiplicatore (97)		0,00	
Aliquota (98)		0,00		Aliquota (98)		0,00	
Moltiplicatore (99)		0,00		Moltiplicatore (99)		0,00	
Aliquota (100)		0,00		Aliquota (100)		0,00	
Moltiplicatore (101)		0,00		Moltiplicatore (101)		0,00	
Aliquota (102)		0,00		Aliquota (102)		0,00	
Moltiplicatore (103)		0,00		Moltiplicatore (103)		0,00	
Aliquota (104)		0,00		Aliquota (104)		0,00	
Moltiplicatore (105)		0,00		Moltiplicatore (105)		0,00	
Aliquota (106)		0,00		Aliquota (106)		0,00	
Moltiplicatore (107)		0,00		Moltiplicatore (107)		0,00	
Aliquota (108)		0,00		Aliquota (108)		0,00	
Moltiplicatore (109)		0,00		Moltiplicatore (109)		0,00	
Aliquota (110)		0,00		Aliquota (110)		0,00	
Moltiplicatore (111)		0,00		Moltiplicatore (111)		0,00	
Aliquota (112)		0,00		Aliquota (112)		0,00	
Moltiplicatore (113)		0,00		Moltiplicatore (113)		0,00	
Aliquota (114)		0,00		Aliquota (114)		0,00	
Moltiplicatore (115)		0,00		Moltiplicatore (115)		0,00	
Aliquota (116)		0,00		Aliquota (116)		0,00	
Moltiplicatore (117)		0,00		Moltiplicatore (117)		0,00	
Aliquota (118)		0,00		Aliquota (118)		0,00	
Moltiplicatore (119)		0,00		Moltiplicatore (119)		0,00	
Aliquota (120)		0,00		Aliquota (120)		0,00	
Moltiplicatore (121)		0,00		Moltiplicatore (121)		0,00	
Aliquota (122)		0,00		Aliquota (122)		0,00	
Moltiplicatore (123)		0,00		Moltiplicatore (123)		0,00	
Aliquota (124)		0,00		Aliquota (124)		0,00	
Moltiplicatore (125)		0,00		Moltiplicatore (125)		0,00	
Aliquota (126)		0,00		Aliquota (126)		0,00	
Moltiplicatore (127)		0,00		Moltiplicatore (127)		0,00	
Aliquota (128)		0,00		Aliquota (128)		0,00	
Moltiplicatore (129)		0,00		Moltiplicatore (129)		0,00	
Aliquota (130)		0,00		Aliquota (130)		0,00	
Moltiplicatore (131)		0,00		Moltiplicatore (131)		0,00	
Aliquota (132)		0,00		Aliquota (132)		0,00	
Moltiplicatore (133)		0,00		Moltiplicatore (133)		0,00	
Aliquota (134)		0,00		Aliquota (134)		0,00	
Moltiplicatore (135)		0,00		Moltiplicatore (135)		0,00	
Aliquota (136)		0,00		Aliquota (136)		0,00	
Moltiplicatore (137)		0,00		Moltiplicatore (137)		0,00	
Aliquota (138)		0,00		Aliquota (138)		0,00	
Moltiplicatore (139)		0,00		Moltiplicatore (139)		0,00	
Aliquota (140)		0,00		Aliquota (140)		0,00	
Moltiplicatore (141)		0,00		Moltiplicatore (141)		0,00	
Aliquota (142)		0,00		Aliquota (142)		0,00	
Moltiplicatore (143)		0,00		Moltiplicatore (143)		0,00	
Aliquota (144)		0,00		Aliquota (144)		0,00	
Moltiplicatore (145)		0,00		Moltiplicatore (145)		0,00	
Aliquota (146)		0,00		Aliquota (146)		0,00	
Moltiplicatore (147)		0,00		Moltiplicatore (147)		0,00	
Aliquota (148)		0,00		Aliquota (148)		0,00	
Moltiplicatore (149)		0,00		Moltiplicatore			